

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Legge 24 luglio 1961, n. 729	Pag.	201
Legge 23 dicembre 1962, n. 1774	»	203
Legge 11 giugno 1967, n. 442	»	204
Legge 12 marzo 1968, n. 260	»	205
Legge 8 aprile 1969, n. 160	»	206
Legge 12 dicembre 1970, n. 979	»	207
Legge 4 agosto 1971, n. 588	»	208
Legge 4 agosto 1971, n. 594	»	210
Legge 6 ottobre 1971, n. 853	»	212
Legge 10 dicembre 1972 n. 864	»	213
Legge 24 giugno 1974, n. 268	»	214
Legge 14 ottobre 1974, n. 652	»	215
Legge 24 dicembre 1974, n. 713	»	216
Legge 7 giugno 1975, n. 227	»	218
Legge 16 ottobre 1975, n. 492	»	219
Legge 10 ottobre 1975, n. 517	»	222
Legge 3 febbraio 1976, n. 11	»	223
Legge 2 maggio 1976, n. 183	»	225
Legge 24 maggio 1976, n. 350	»	228
Legge 30 aprile 1976, n. 374	»	230
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902	»	231
Legge 13 aprile 1977, n. 191	»	233
Legge 24 maggio 1977, n. 227	»	235
Legge 6 giugno 1977, n. 277	»	236
Legge 1 giugno 1977, n. 285	»	238
Legge 8 agosto 1977, n. 536	»	240
Legge 8 agosto 1977, n. 546	»	242
Legge 12 agosto 1977, n. 675	»	243
Legge 9 dicembre 1977, n. 956	»	245

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 3 gennaio 1978, n. 2	Pag.	246
Legge 27 luglio 1978, n. 392	»	252
Legge 27 luglio 1978, n. 393	»	253
Legge 5 agosto 1978, n. 457	»	255
Legge 5 dicembre 1978, n. 776	»	257
Legge 21 dicembre 1978, n. 843	»	259
Legge 24 aprile 1980, n. 146	»	261
D.L. 9 luglio 1980, n. 301	»	264
Legge 29 settembre 1980, n. 579	»	267
Legge 28 novembre 1980, n. 782	»	268
Legge 29 novembre 1980, n. 887	»	271
Legge 3 gennaio 1981, n. 7	»	272
Legge 10 febbraio 1981, n. 23	»	273
Legge 30 marzo 1981, n. 119	»	276
Legge 15 giugno 1981, n. 309	»	279

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Legge 16 aprile 1973, n. 171	Pag.	280
Legge 9 maggio 1975, n. 153	»	281
Legge 16 ottobre 1975, n. 492	»	282
Legge 16 ottobre 1975, n. 493	»	282
Legge 30 aprile 1976, n. 386	»	291
Legge 29 maggio 1976, n. 336 e 8 agosto 1977, n. 546	»	293
Legge 1 giugno 1977, n. 285 e 4 agosto 1978, n. 479	»	295
Legge 14 marzo 1977, n. 73 e D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100	»	296
D.P.R. 6 marzo 1978 n. 101	»	298
D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705	»	299
Legge 1 agosto 1977, n. 545	»	301
Legge 25 maggio 1978, n. 230 e art. 8 legge 30 marzo 1981, n. 119	»	302
Legge 2 giugno 1978, n. 339	»	303
Legge 3 giugno 1978, n. 296	»	304
Legge 27 luglio 1978, n. 394	»	305
Legge 3 aprile 1980, n. 115	»	306
Legge 3 aprile 1980, n. 116	»	307
Legge 3 aprile 1980, n. 117	»	308
Legge 24 aprile 1980, n. 145, art. 29	»	309

LEGGE 24 luglio 1961, n.729

Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

L'art. 2 della legge sopracitata ha, tra l'altro, previsto che, agli enti che abbiano ottenuto la concessione della costruzione e dell'esercizio di autostrade, possa essere concesso un contributo annuale dello Stato per trent'anni ed ha stabilito che gli stanziamenti per il pagamento di tale contributo - per l'importo complessivo di lire 408 miliardi - saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. negli esercizi dal 1961 - 1962 al 1998 - 1999.

L'art. 19 della stessa legge, inoltre, ha disposto un contributo trentennale dello Stato a favore della Società a prevalenza a partecipazione I.R.I., concessionaria delle autostrade di cui all'art. 16, ed il successivo art.20 ha stabilito che gli stanziamenti per il pagamento di tale contributo - per l'importo complessivo di lire 474 miliardi - saranno iscritti nello stato di previsione della spesa dell'A.N.A.S. negli esercizi dal 1961-1962 al 1999-2000.-

Alla data del 30.6.1981, a valere sulla complessiva somma di lire 882 miliardi relativa al due contributi di cui sopra, sono state corrisposte all'A.N.A.S. complessive lire e 575.480.386.000 pari alle quote stabilite fino a tutto il 1980.

Nell'anno 1981 è stata corrisposta la somma di lire 41.890.362.000.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	882.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	533.590.024.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	533.590.024.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	533.590.024.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	348.409.976.000.

Nei primi sei mesi dell'esercizio 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 41.890,362.000.-

LEGGE 23 dicembre 1962, n.1774

Contributo a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

Con la predetta legge è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova.

In virtù di tale decisione l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali di Genova passa da lire 4.500.000. a lire 100.000.000. a decorrere dall'esercizio finanziario 1962 -1963.

Successivamente con la legge 20 dicembre 1967, n.1251 è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio Autonomo, scadente il 30 giugno 1984 come previsto dall'art. 11 della legge 1954, n.156, al 31 dicembre 2002.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	4.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	1.850.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	1.850.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit	1.850.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	2.150.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 non sono stati effettuati impegni e pagamenti.

Si prevede che a fine esercizio saranno completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 100.000.000.

LEGGE 11 giugno 1967, n.442

Concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'art. 21 della legge 635/1961 e per l'effettuazione delle operazioni finanziarie di cui all'art. 20 lettera c) della stessa legge e degli artt. 8° e 12 della legge 131/1967

Lo scopo della legge è quello di concedere, tramite il Mediocredito Centrale, contributi agli interessi a favore degli istituti bancari a medio termine che effettuano concessioni di crediti finanziari a favore di acquirenti esteri ed a Stati esteri collegati ad acquisti di beni e servizi italiani.

I contributi agli interessi coprono la differenza tra il tasso di rendimento riconosciuto agli istituti bancari ed il tasso del prestito concesso all'estero.

La spesa complessiva prevista è di 90.000 milioni di lire, a partire dal 1967 fino al 1981, con stanziamenti annuali pari a 6.000 milioni di lire.

Nei vari anni la spesa è stata sempre effettuata.

Con D.L. 24 maggio 1978, n.393 gli stanziamenti della 442/1967 sono stati ridotti di 6.000 milioni di lire per il 1978 e di lire 3.000 milioni per gli anni 1979, 1980 e 1981.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	75.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	72.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	72.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	72.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981	Lit.	3.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammon^{te} tanti a Lit. 3.000.000.000.

LEGGE 12 Marzo 1968, n. 260

Proroga della legge 30 dicembre 1960 n.1676 per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

L'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n.260, che proroga l'art.5 della legge 30 dicembre 1960 n.1676, ha autorizzato il Ministero del Tesoro a contrarre mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 400 miliardi ripartiti fra gli esercizi finanziari dal 1961/62 al 1980.

In attuazione della suddetta legge sono state stipulate dal 1961 al 1975 convenzioni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche che hanno consentito un netto ricavo di lire 290 miliardi.

Negli anni dal 1976 al 1978, la situazione del mercato finanziario non ha consentito la realizzazione delle quote relative a quegli anni, pari a lire 60 miliardi.

Nel 1979, essendo stata assegnata al capitolo in questione la somma di lire 20 miliardi, si è provveduto al versamento del predetto importo.

Al 31 dicembre 1980 sono stati erogati complessivamente 340 miliardi e pertanto rimangono da erogare lire 60.000.000.000, di cui lire 20 miliardi per il 1981, lire 40.000.000.000 per il 1982.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 400.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 dicembre 1980	Lit. 340.000.000.000
c) impegni assunti al 31-12-1980	Lit. 340.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 340.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 60.000.000.000

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 20.000.000.000.-

LEGGE 8 aprile 1969, n.160

Finanziamento degli interventi per il Mezzogiorno.

L'art.3 della legge sopracitata (modificando in proposito in T.U. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 30 giugno 1967 n.1523) ha, fra l'altro, determinato in lire 500 miliardi l'onere della Cassa per il Mezzogiorno per la concessione di un contributo sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse dall'ISVEIMER, IRFIS e CIS per il finanziamento di iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno ed ha disposto che tale somma verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1970 al 1980.

Alla data del 31 dicembre 1980, a valere sulla predetta somma, sono state corrisposte alla Cassa per il Mezzogiorno complessive lire 500 milioni, pari alle quote relative agli anni dal 1970 al 1980.

Con l'anno 1980 la legge si esaurisce.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 500.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit 500.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 500.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 500.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. -----

LEGGE 12 dicembre 1970, n. 979, art.21 (di conversione del D.L. n.723 del 16 ottobre 1970).

Provvidenze a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali dell'agosto-ottobre 1970.

Lo scopo della legge 12 dicembre 1970, n.979, è di consentire al Mediocredito Centrale la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti effettuati da Istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali sinistrate, nonché su quelli a favore dei professionisti e privati danneggiati, in modo da permettere l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

L'ammontare della spesa prevista complessiva è di lire 40.000.000.000. ripartita in ragione di lire 4.000.000.000. per ciascuno degli anni dal 1971 al 1980.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	40.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	40.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	40.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	40.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	-----

LEGGE 4 agosto 1971, n.588 - conversione in legge del D.L.
n. 428 del 1971

Aumento del Fondo di rotazione per la ricerca applicata istituito presso l'I.M.I.

Con il D.L. 5 luglio 1971, n.428, convertito in legge 4. agosto 1971, n.588, il Fondo speciale per la ricerca applicata, con uno stanziamento di lire 100 miliardi, è stato aumentato di lire 50 miliardi.

Il predetto aumento è stato attuato utilizzando il netto ricavo di operazioni finanziarie effettuate dal Ministero del Tesoro negli anni 1971 e 1972.

A tutto il 31 dicembre 1980, sull'ammontare di lire 50 miliardi sopraccennato erano state spese lire 39 miliardi.

Al 31 dicembre 1978 dello stanziamento di lire 50 miliardi ne residuavano 15 che sono stati eliminati dal bilancio per perenzione amministrativa, ai sensi della legge 20 luglio 1977, n. 407, essendo trascorso il quinquennio dallo stanziamento originario (1)

Pertanto ogni ulteriore spesa da effettuarsi utilizzando i predetti fondi è subordinata alla riassegnazione in bilancio dei fondi stessi da richiedersi alla Ragioneria Generale dello Stato. Con D.M. del 7 aprile 1979 è stata disposta l'assegnazione in bilancio della somma di lire 4 miliardi. Tale somma è stata erogata all'I.M.I. con D.M. del 20.10.1979 per le esigenze del Fondo per la ricerca applicata.

(1) 15 miliardi sono stati eliminati dal bilancio per perenzione amministrativa. A richiesta di questa Amministrazione sono stati nuovamente stanziati in bilancio 4. miliardi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	Lit. 50.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 50.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 39.000.000.000. (1)
d) pagamenti effettuati al 31.12.80.	Lit. 39.000.000.000. (1)
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. -----

(1) di cui 4 miliardi perenti reiscritti.

LEGGE 4 agosto 1971, n.594

Conversione in legge del D.L. 5 luglio 1971, n.430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo scopo della legge - per quanto attiene la spesa prevista dall'art. 4 del D.L. - è analoga a quello della 442/67.

La spesa complessiva prevista è di 67.500 milioni di lire, ripartiti in 4.500.000.000 di lire per ciascun esercizio dal 1971 al 1985.

Nei vari anni la spesa è sempre stata effettuata. Con il D.L. 224/1978, legge 393/1978, gli stanziamenti della 594/1971 sono stati ridotti di 4.500 milioni per il 1978, 1.500 per il 1979, 3.100 per il 1980, 4.410 per il 1981, 3.250 per il 1982, 3.530 per il 1983, 3.740 per il 1984 e 3.920 per il 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	35.990.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	35.900.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	35.900.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	35.900.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 ed i successivi anni	Lit.	3.650.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa della legge, ammontanti a Lit. 90.000.000.

LEGGE 4 agosto 1971 n.594, di conversione del D.L. 5 luglio 1971, n.430

Contributi sugli interessi per crediti ad industria commercio ed artigianato.

Lo scopo della legge è quello di concedere, attraverso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

La spesa prevista ammonta a lire 113.500.000.000., ripartita in ragione di lire 5.500.000.000. nell'anno 1971, Lire 5.000.000.000. nell'anno 1972, lire 8.500.000.000 nell'anno 1973 lire 11.500.000.000. nell'anno 1974, lire 14.500.000.000. per ciascuno degli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, lire 11.500.000.000 per l'anno 1979, lire 8.500.000.000. per l'anno 1979 e lire 5.000.000.000. per l'anno 1981.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 113.500.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 1980	Lit. 108.500.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 108.500.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 108.500.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981	Lit. 5.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono stati effettuati impegni e pagato le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 5.000.000.000. previste sul cap. 7743

LEGGE 6 ottobre 1971, n.853

Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975

L'art. 10 della legge sopracitata ha recato agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, in particolare mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e di contributi.

L'art. 17, ultimo comma, della stessa legge ha poi stabilito che, per il quinquennio 1971,1975, l'onere relativo alle predette agevolazioni gravi sulla dotazione della Cassa per lo stesso periodo, mentre per il periodo successivo l'onere in parola, determinato in lire 2.550 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di lire 255 miliardi all'anno fino al 1985.

Alla data del 31 dicembre 1980, a valere su detta somma, sono state corrisposte alla Cassa per il mezzogiorno complessive lire 1.275 miliardi, pari alle quote relative agli anni 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980.

Per l'anno 1981 sono state pagate le prime tre quote trimestrali relative allo stesso anno.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	2.550.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12- 1980	Lit.	1.275.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	1.275.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	1.275.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	1.275.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state impegnate e pagate Lit. 191.250.000.000.

Si prevede che a fine esercizio saranno completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 255.000.000.000.

LEGGE 10 dicembre 1972, n. 864

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Bruxelles relativi alla associazione tra CEE e Turchia.

Si tratta della spesa concernente gli aiuti finanziari alla Turchia concessi sotto forma di prestiti della Banca Europea per gli Investimenti, quale mandataria degli Stati membri della Comunità.

Ai sensi dell'art. 4 del protocollo finanziario ratificato con la predetta legge n. 864/1972 fa carico all'Italia una quota di 35,7 milioni di unità di conto, corrispondente a lire 22.312.500.000.

Alle scadenze dei singoli contratti di prestito su richiesta della BEI sono effettuati i pagamenti tramite l'U.I.C. che accredita il conto detenuto dalla BEI presso la Banca d'Italia.

A partire dall'anno finanziario 1979 i pagamenti sono fatti in conto residui.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 22.312.500.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31.- 12 - 1980	Lit. 22.312.500.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 22.312.500.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 21.400.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. in relazione alle richieste della BEI

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 912.500.000.-

LEGGE 24 giugno 1974, n.268, D.L. 5 aprile 1979, n.114 e LEGGE 24 aprile 1980, n.146, art. 40 (legge finanziaria 1980)

Piano rinascita Sardegna.

Questi provvedimenti prevedono stanziamenti di fondi a favore della Regione della Sardegna da destinarsi al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche dell'isola.

E' previsto un ammontare complessivo di 783.200 milioni da ripartirsi in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1974, lire 50 miliardi nell'anno 1975, lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 93.200 milioni nell'anno 1979, lire 70 miliardi nell'anno 1980, lire 80 miliardi nell'anno 1981, lire 90 miliardi nell'anno 1982, lire 100 miliardi nell'anno 1983 e 110. miliardi nell'anno 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	783.200.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	403.200.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	403.200.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	403.200.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	380.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 80.000.000.000.

LEGGE 14 ottobre 1974, n.652

Integrazione e modifiche al Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge n. 1089 del 1968.

La legge 14 ottobre 1974, n.652, ha recato un ulteriore aumento di 100 miliardi sul Fondo speciale della legge 25 ottobre 1968, n.1089, che è stato attuato con la stessa procedura prevista dalla legge 4 agosto 1971, n.588, per l'aumento di lire 50. miliardi.

Lo stanziamento suddetto era previsto in ragione di 40. miliardi nell'anno 1975; 20 miliardi nell'anno 1977 e 40 miliardi nell'anno 1978.

A tutto il 30 giugno 1981 sul predetto stanziamento di lire 100. miliardi sono stati spesi 49. miliardi:

a) autorizzazioni complessive	Lit.	100.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	100.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	40.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	40.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	-----

Nei primi sei mesi del 1981 sono stati effettuati pagamenti per Lit. 9. miliardi in conto residui.

LEGGE 24 dicembre 1974, n.713, art.2

Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, commercio, esportazione, cooperazione.

La legge suddetta mette a disposizione della Cassa per il credito alle imprese artigiane i fondi necessari ad alleviare i pesi finanziari delle imprese artigiane.

La cassa in virtù di tale finanziamento contribuisce al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti ottenuti dalle piccole imprese, le quali possono, così, beneficiare di un tasso di favore, inferiore a quello di mercato.

L'ammontare della spesa prevista a tal fine, pari a lire 74 miliardi è stata ripartita in ragione di 4 miliardi per l'anno 1974, 6 miliardi per l'anno 1975 e 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1983.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 74.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 50.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 50.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 50.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 24.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 8.000.000.000.

LEGGE 24 dicembre 1974, n.713, art. 7

Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, esportazione e cooperazione.

Il fine della legge in oggetto è quello di incrementare il fondo costituito presso il Mediocredito Centrale. La funzione del Fondo contributi è quello di concorrere al pagamento degli interessi dovuti agli istituti e aziende di credito che effettuano operazioni di credito alla esportazione con pagamento differito a favore delle imprese esportatrici.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 100.000.000.000 che sono ripartiti annualmente: 4.miliardi nel 1974; 10 miliardi nel 1975; 11 miliardi nel 1976 e 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	100.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	85.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	85.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	85.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981	Lit.	15.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 15.000.000.000.

LEGGE 7 giugno 1975 n. 227

Programma di meccanizzazione dei servizi postali.

La legge 7 giugno 1975, n.227, ha autorizzato in favore del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n.1089, l'apporto di lire 60 miliardi, con vincolo di destinazione ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e alla informatica.

L'apporto in questione è stato previsto per gli anni dal 1975 al 1978 ed i relativi stanziamenti in bilancio sono stati di lire 10 miliardi nel 1975, lire 10 miliardi nel 1976, lire 20 miliardi nel 1977 e lire 5 miliardi nel 1978.

I rimanenti 15 miliardi non sono stati stanziati nel 1978, in relazione all'art.208 della legge di approvazione del bilancio stesso e sono stati iscritti nel bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980.

A tutto il 31 dicembre 1980 sono state spese lire 27.900. milioni ed al 30 giugno 1981 lire 37.900. milioni.

Anche per i finanziamenti di cui alla legge "227" valgono le forme e i modi di erogazione previsti per gli interventi del Fondo per la ricerca applicata (versamenti all'I.M.I. in relazione alle esigenze del Fondo per erogazioni da effettuarsi ai mutuatari).

a) autorizzazioni complessive	Lit.	60.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	60.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	27.900.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	27.900.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	-----

Nei primi sei mesi del 1981 sono stati effettuati pagamenti per Lit. 10 miliardi in conto residui.

ARTICOLO 4 del DECRETO LEGGE 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nelle LEGGE 16 ottobre 1975, n. 492.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti esportazioni, edilizia ed opere pubbliche.

L'art. 4 del provvedimento legislativo sopra menzionato prevede il versamento sul conto corrente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166, dello importo di lire 600 miliardi, di cui autorizza l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari, in ragione di lire 371.700 milioni ai fini della realizzazione di programmi di intervento di edilizia sovvenzionata, e di lire 228.300 milioni per l'esecuzione di opere da realizzare su aree espropriate o in proprietà nei piani di zona di cui alla legge 18. aprile 1962, n. 167.

In relazione a quanto sopra, furono disposti, nello anno 1975, il pagamento della somma di lire 150 miliardi, e nell'anno 1978 il pagamento di lire 50 miliardi.

Gli importi predetti fanno parte delle somme reperite, ai sensi dell'art. 20 del ripetuto D.L. n. 376, tramite operazioni finanziarie, e fatte affluire sul conto speciale ivi stesso istituito.

La legge finanziaria per il 1981 prevede l'assegnazione di lire 200 miliardi a carico del capitolo di spesa 7776.

Al 30 Giugno 1981 non sono stati effettuati pagamenti e nel corso dell'anno verrà pagata soltanto la somma di lire 100 miliardi autorizzati dal bilancio di cassa dell'anno in corso.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	Lit.	400.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	400.000.000.000.

- d) pagamenti effettuati al 31.12.80 Lit. 400.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il
1981 e i successivi anni Lit. 200.000.000.000.

Nei primi mesi del 1981 non sono stati effettuati impegni e pagamenti.

Si prevede che a fine esercizio saranno impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 200.000.000.000. di cui saranno pagate soltanto Lit. 100.000.000.000.-

LEGGE 16 ottobre 1975, n.492

Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 13.8.1975, n.376 concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardante le esportazioni, l' edilizia e le opere pubbliche.

Lo scopo della legge, per quanto attiene la spesa prevista dall'art.3 del D.L. 376/1975, è analogo a quello della 442/1967 e della 594/1971. La spesa complessiva è di 50.000. milioni di lire ripartiti in ragione di 9.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1975-1979 e di 5.000 milioni di lire per il 1980. Nei vari anni la spesa è stata sempre effettuata.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	50.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	50.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	50.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	50.000.000.000.

LEGGE 10 ottobre 1975 n.517

Credito agevolato al commercio

La legge 10 ottobre 1975, n.517, prevede all'art.8 la costituzione e l'incremento annuale del fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento a medio termine che gli Istituti di credito concedono alle imprese commerciali.

L'ammontare complessivo della spesa prevista è di lire 10 miliardi in ragione di lire 1 miliardo all'anno dal 1975 al 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 10.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 6.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 6.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 6.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 4.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 1.000.000.000.-

LEGGE 3 febbraio 1976, n. 11

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni CEE-Statì ACP di Lomè
del 28 febbraio 1975

La legge sopraindicata prevede la spesa derivante dalla esecuzione dell'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti che la CEE, in base alla convenzione del 28 febbraio 1975, dovrà destinare agli Stati ACP.

Con tale accordo, tra gli Stati membri della Comunità è stato istituito un Fondo europeo di sviluppo dotato di un importo di 3.150 milioni di unità di conto di cui 3.000. per aiuti finanziari agli Stati ACP e 150 per i paesi, territori e dipartimenti francesi di oltremare.

Il contributo italiano al IV FES ammonta a 378 milioni di unità di conto da versare in quote stabilite annualmente dal Consiglio delle Comunità Europee.

Tali quote vengono corrisposte nel controvalore in lire italiane (in base al tasso di conversione vigente alla data di scadenza di ciascun pagamento) con accredito sullo speciale conto infruttifero intestato alla Commissione delle Comunità europee presso la Banca d'Italia, con emissione di ordinativi diretti di pagamento.

La stessa legge all'art. 4, prevede altresì un aumento di lire 28 miliardi dell'autorizzazione di spesa prevista per la contribuzione italiana al III° Fondo europeo di sviluppo derivante dagli accordi di Yaoundé del 29 luglio 1979 ratificati con legge n. 1048 del 7 dicembre 1970.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 338.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 275.400.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 275.400.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 262.700.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 62.600.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state impegnate e pagate in competenza Lit. 40.400.000.000., determinando pertanto una disponibilità di Lit. 22,200 miliardi che si prevedono di pagare nel corso dell'esercizio, unitamente ai residui di Lit. 12,700 miliardi.

LEGGE 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni.

Interventi straordinari per il Mezzogiorno.

La legge suddetta (art. 22), come risulta modificata ed integrata dalle leggi finanziarie 21 dicembre 1978, n.843 (art.47), 24 aprile 1980, n. 146 (art. 30) e 30 marzo 1981, n. 119 (artt. 9 e 10), quest'ultima a sua volta modificata dal D.L. 22.5.1981, n.235 (art.6), convertito con modificazioni con legge 24.7.81, n. 389, ha autorizzato, a favore della Cassa per il Mezzogiorno per il periodo 1976-1981 il complessivo apporto di lire 24.067 miliardi, delle quali:

- a) lire 16.930 miliardi (ivi compresi i 1.000 miliardi di cui al D.L. 377/1975) quale dotazione della Cassa per il suddetto periodo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, quanto a lire 10.802 miliardi nel corso degli anni dal 1976 al 1981, quanto a lire 1.428 miliardi (non iscritti nel 1980) negli anni 1982 e 1983, quanto a lire 3.500 miliardi (sgravio contributivo e agevolazioni industriali) nel corso degli anni dal 1981 al 1990, e quanto a lire 200 miliardi (settore ospedaliero) a decorrere dal 1981;
- b) Lire 6.800 miliardi, quale limite degli impegni che la Cassa può assumere in eccedenza alla predetta dotazione, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, quanto a lire 1.500 miliardi nel corso degli anni dal 1981 al 1985, e quanto a lire 5.300 miliardi a decorrere dall'anno 1981;
- c) Lire 337 miliardi, per il finanziamento di opere riguar-

danti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli nonchè la Sicilia e la Sardegna, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni 1981 e 1982.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	24.067.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	Lit	9.972.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	9.972.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	9.972.000.000.000. (1)
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	14.095.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state impegnate e pagate Lit. 1.162.500.000.000. (2)

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 3.880.000.000.000. (3)

(1) delle quali:

1.050.000.000.000.	reperate tramite BEI
8.838.564.652.925.	a carico del capitolo 7759
5.000.000.000.	a carico del capitolo 8019
3.000.000.000.	a carico del capitolo 4530
75.435.347.075.	trasferite a carico del Ministero del Lavoro.

(2) delle quali:

1.151.250.000.000.	a carico del capitolo 7772
11.250.000.000.	a carico del capitolo 7793

(3) delle quali:

1.535.000.000.000.	sul capitolo 7772
15.000.000.000.	sul capitolo 7793
400.000.000.000.	sul capitolo 8905
1.730.000.000.000.	sul capitolo 9001
200.000.000.000.	in corso di reperimento tramite BEI

LEGGE 2 maggio 1976, n.183 e D.L. 28 febbraio 1981, n.36 convertito in legge 29 aprile 1981, n.163.

Contributo a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ)

L'art.22 della predetta legge n.183 ha elevato il contributo annuo a favore dell'Associazione per lo Sviluppo della Industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) previsto dall'art. 11 della legge 6 ottobre 1971, n.853, per il quinquennio 1976 - 1980 da lire 250.000.000. a lire 600.000.000.

Con D.L. 28 febbraio 1981, n.36 convertito nella legge 29 aprile 1981, n.163 è stato prorogato il contributo a favore dello SV.I.MEZ fino al 30 settembre 1981 per l'ammontare di lire 450.000.000. (1)

a) autorizzazioni complessive	Lit.	3.450.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	3.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	3.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	3.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	450.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 non sono stati effettuati impegni e pagamenti.

Si prevede che a fine esercizio saranno completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 450.000.000.

(1) Con D.M.n.134623 del 6 giugno 1981, registrato alla Corte dei Conti il 27.6.1981 reg. n. 15 Tesoro, fg.n.29 la Ragioneria Generale dello Stato ha assegnato, avvalendosi sull'autorizzazione la spesa di cui all'art.9 della legge 30 marzo 1981, n.119, sia in termini di competenza che di cassa sul Cap.4530, per lo anno finanziario 1981, la somma di Lire 600 milioni quale contributo a favore dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ)

LEGGE 24 maggio 1976 n.350, di conversione del D.L. 30 aprile 1976, n.156 art. 1/3

Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato.

Tale legge stanziava fondi a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane perchè siano devolute alle imprese artigiane sotto forma di contributi per il pagamento degli interessi di finanziamenti ottenuti da dette imprese.

L'ammontare della spesa prevista pari a 350 miliardi è ripartita annualmente in ragione di 15 miliardi per l'anno 1976, 35 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1985, e 20 miliardi per l'anno 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	350.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	155.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	155.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	155.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	195.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 35.000.000.000.-

LEGGE 24 maggio 1976, n.350, di conversione del D.L. 30 aprile 1976, n.157, art. 1/5.

Provvidenze a favore dell'industria ed artigianato.

La legge suddetta contempla un trasferimento di fondi al Mediocredito Centrale, il quale ne attinge per contribuire al pagamento degli interessi dovuti dalle piccole e medie imprese agli istituti di credito che concedono loro finanziamenti.

La spesa prevista, pari a 670 miliardi, è in parte rivolta alle medie e piccole imprese che agiscono all'interno del Paese (per 70 miliardi) ed in parte a quelle che esportano i loro prodotti (per 600 miliardi).

La ripartizione annuale della spesa prevede: 80 miliardi per l'anno 1977, 150 miliardi per l'anno 1978, 145 miliardi per l'anno 1979, 118 miliardi per l'anno 1980, 95 miliardi per l'anno 1981 ed 82 miliardi per l'anno 1982.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	670.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	Lit.	493.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	493.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	493.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	177.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 95.000.000.000.

LEGGE 30 aprile 1976, n.374

Provvidenze a favore dei consorzi e delle Società consortili
tra piccole e medie imprese.

La legge 30 aprile 1976, n.374 avente per oggetto "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese" ha previsto, all'art. 12, l'aumento di lire 20. miliardi a favore del Fondo di dotazione del Mediocredito Centrale, in ragione di lire 4.miliardi in ciascuno degli anni dal 1976 al 1980, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Sono state versate le quote riferite agli anni dal 1976 al 1980 per un totale di lire 20 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	20.000.000.000.-
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	Lit.	20.000.000.000.-
c) impegni assunti al 31 - 12 - 1980	Lit.	20.000.000.000.-
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	20.000.000.000.-
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	----- -

D.P.R. 9 novembre 1976, n.902.

Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale.

A termini dell'art.25 del D.P.R. 9 novembre 1976, n.902, la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 miliardi (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal 1976 al 1993 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976 - 1980;
- b) dalla somma di lire 1.120.miliardi (destinata agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato negli anni dal 1976 al 1988 e da utilizzarsi dal medesimo;
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazioni di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della legge 30 luglio 1959, n.623 e successive modificazioni.

TOTALE degli stanziamenti affluiti al bilancio del Ministero del Tesoro al 30 giugno 1981:

1) Interi stanziamenti stabiliti dal D.P.R. per gli anni 1976 e 1977	78.000.000.000.
2) Stanziamenti stabiliti per gli anni 1978 1979 e 1980, ridotti di 100 miliardi all'anno	181.000.000.000.
3) Stanziamento legge 13 agosto 1979 n.380	29.741.705.545.
4) Somme trasportate dal bilancio Ministero Industria a tutto il 31 dicembre 1980	289.585.701.564.
5) Somme stanziare in bilancio per il 1981, di cui 173.000.000.000. stabiliti dal D.P.R. per il 1981 e 34.092.305.000 tra	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sportate dal bilancio Ministero Industria 207.092.305.000.

t o t a l e 785.419.712.109.

TOTALE dei pagamenti effettuati alla data del 30 giugno 1981:

- Le intere somme di cui ai punti
1),2),3) e 4) 578.327.407.109
- a valere sulla somma di cui al punto 5 155.319.228.750

t o t a l e 733.646.635.859

Si prevede che a fine 1981 saranno completamente impegnate e pagate le somme stanziare in bilancio per lo stesso esercizio, per cui, tenuto conto di quanto pagato negli anni precedenti, il totale generale dei pagamenti effettuati ammonterà a lire 785.419.712.109.

LEGGE 13 aprile 1977, n. 191.

Partecipazione Italiana alla Banca Interamericana di Sviluppo.

Si tratta della partecipazione italiana alla Banca in teramericana di Sviluppo che comporta una sottoscrizione di una quota di capitale interregionale della Banca ed un contributo al Fondo Operazioni Speciali della Banca stessa, per complessivi dollari USA 71.753.296 da corrispondere in sei anni a partire dal 1977 e fino al 1982 compreso.

Beneficiaria è la Banca Interamericana di Sviluppo.

Al 31 dicembre 1980 sono stati effettuati versamenti per lire 34.413.374.610.

La spesa non effettuata negli anni previsti è dovuta a ritardi della Banca stessa nel richiedere l'effettivo pagamento.

I versamenti vengono effettuati dall'Ufficio Italiano dei Cambi, contro rilascio di speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni e fruttiferi dell'interesse dello 1 % annuo.

Il Capitolo esistente per lo stanziamento è il n.8030.

Dopo l'anticipazione effettuata dall'U.I.C., si prepara il piano di ammortamento per il rimborso a mezzo di certificati di credito delle somme anticipate.

Le quote di interessi e capitale vengono inserite quindi anno per anno su capitoli di bilancio (4671 e 9523) predisposti appunto per effettuare i rimborsi all'U.I.C. relativamente all'intervento del medesimo per anticipazioni ad istituti finanziari internazionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	Lit. 63.668.202.610.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 48.365.202.610.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 48.365.202.610.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 34.413.374.610.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 15.303.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 non sono stati effettuati impegni e pagamenti.

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno pagate lire 13.615.000.000. in conto residui.

LEGGE 24 maggio 1977, n.227

Sull'assicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione, nonchè sulla cooperazione finanziaria in campo internazionale.

Ai sensi dell'art. 27, II° comma della legge menzionata sono stati stanziati, su apposito capitolo di spesa, mezzi finanziari da destinare al Mediocredito Centrale per il periodo 1980-89, nei casi in cui l'Istituto provveda risorse finanziarie da utilizzare per le finalità di cui all'art. 26 della stessa legge 227/1977.

La spesa complessiva è di 3.670 milioni di lire.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	3.670.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	650.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit.	650.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	-----
e) autorizzazioni previste per il 1981 ed i successivi anni	Lit.	3.020.000.000

Nei primi mesi del 1981 sono stati effettuati pagamenti per Lit. 650.000.000. in conto residui. Si prevede che a fine esercizio verranno effettuati altri pagamenti.

LEGGE 6 giugno 1977 n.277

Contributo addizionale a favore dell'I.D.A. (IV^a Ricostituzione delle risorse).

Si tratta della partecipazione italiana alla IV^a ricostituzione delle risorse dell'I.D.A.

Il versamento globale è di lire 102.399.277.500 ripartito in quattro anni dal 1979 al 1982 come indicato nel seguente schema:

Nel 1979 lire 74.300.000.000; nel 1980 lire 12.600.000.000.; nel 1981 lire 9.000.000.000; ed infine nel 1982 lire 6.500.000.000.

Beneficiaria è l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo. (I.D.A.).

Al 31 dicembre 1980 sono stati effettuati versamenti per lire 74.157.014.208.

La spesa non effettuata negli anni previsti è dovuta a ritardi dell'I.D.A. stessa nel richiedere l'effettivo pagamento.

I versamenti sono effettuati dall'Ufficio Italiano dei Cambi contro rilascio di speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni e fruttiferi dell'interesse dell'1% annuo.

Il Capitolo esistente per lo stanziamento è il n.8029.

Dopo l'anticipazione effettuata dall'U.I.C., si prepara il piano di ammortamento per il rimborso a mezzo certificati di credito delle somme anticipate.

Le quote di interessi e capitale vengono inserite quindi anno per anno su capitoli di bilancio (4671 e 9523) predisposti appunto per effettuare i rimborsi all'U.I.C. relativamente all'intervento del medesimo per anticipazioni ad istituti finanziari internazionali.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) autorizzazioni complessive	Lit. 102.399.277.500.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 86.900.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit. 86.900.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 74.157.014.208.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e successivi anni	Lit. 15.500.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 non sono stati effettuati impegni e pagamenti.

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno pagate lire 12.742.985.792 in conto residui 1980.

LEGGE 1 giugno 1977, n. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile.

Tale provvedimento autorizzava il finanziamento dei programmi di occupazione giovanile, predisposti, fra gli altri, anche dalle Amministrazioni dello Stato.

In attuazione di tale provvedimento legislativo, la Direzione Generale del Tesoro predispose un programma annuale di adeguamento ed aggiornamento dei servizi in materia pensionistica, demandati alle Direzioni provinciali del Tesoro, che comportò una spesa di lire 6.390.559.240 per gli anni 1977/78 e di Lit. 2.367.231.862 per l'anno 1979.

A seguito, peraltro, del D.L. 6 luglio 1978, n.351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n.479, venne predisposto un piano di proroga del predetto programma, finalizzato a un adeguamento formativo più specialistico dei giovani assunti, con particolare interesse per i servizi meccanografici. L'attuazione di detto piano comportò un'ulteriore spesa per l'anno 1979, ammontante a Lit.8.065.109.459

In seguito alla proroga dei contratti di assunzione dei giovani disposta con D.L. 30 dicembre 1979 n.663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n.33 (vedi articoli 26, 26 bis, ter, quater, quinquies, sexies, septie e octies) che prevedeva, fra lo altro, lo svolgimento di esami di idoneità per l'immissione dei giovani nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, vennero elaborati piani di incremento dei programmi già predisposti e, in particolare, un piano finalizzato all'assunzione e all'adeguamento formativo di giovani da destinare al Centro Elaborazione Dati dell'Amministrazione del Tesoro, nonché ai reparti speciali istituiti presso ogni Direzione provinciale del Tesoro per i collegamenti con il predetto Centro mediante i mini-computers TC-800 Olivetti.

Nel corso dell'anno 1980 tali piani, debitamente approvati dal

C.I.P.E. comportarono impegni di spesa per complessive Lire 21.287.948.480, parte dei quali vennero però soddisfatti solo nel corso del primo semestre del corrente anno 1981.

Per quest'anno infine, sono previsti stanziamenti per complessivi 22 miliardi di lire, metà dei quali, in seguito a delibera del C.I.P.E. in data 12 marzo 1981, sono stati già assegnati con D.M. 20 marzo 1981 n. 116440, mentre è in corso di espletamento la procedura per l'assegnazione degli altri 11 miliardi.

Poichè, con legge 6 febbraio 1981, n.21, i contratti di assunzione dei giovani sono stati ulteriormente prorogati, ma solamente fino all'espletamento degli esami di idoneità banditi ai sensi dello art. 26-ter della citata legge 29 febbraio 1980, n.33 e poichè l'amministrazione dei servizi periferici del Tesoro ha già sottoposto tutti i candidati alla prova scritta ed ha fissato entro l'anno 1981 le date delle prove orali si ha fondato motivo di ritenere che la spesa di 22 miliardi sia sufficiente a garantire la copertura finanziaria dell'intero residuo programma di avviamento a proficuo lavoro di numerosi giovani, come era negli intendimenti dei promotori della legge 7 giugno 1977 n.285.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 49.110.849.041
b) autorizzazioni a tutto il 31.- 12 - 1980	Lit. 38.110.849.041
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 32.500.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.1980	Lit. 28.800.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 18.700.000.000

Nei primi sei mesi del 1981 sono stati assunti impegni per Lit. 11 miliardi ed effettuati pagamenti per Lit. 8.543.931.000. in conto competenza e per Lit. 6.735.427.744 in conto residui 1980.

LEGGE 8 agosto 1977, n.536, di conversione del D.L. 8 luglio 1977, n.375.

Conferimento di Fondi al Mediocredito Centrale.

Il Decreto-Legge 8 luglio 1977, convertito nella legge 8 agosto 1977, n.536, avente per oggetto "Conferimento di Fondi al Mediocredito Centrale" ha previsto un incremento di lire 300 miliardi per il 1978 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

L'importo versato ammonta a lire 300 miliardi per quanto si riferisce agli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.

Con l'anno 1980 la legge si esaurisce.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	300.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	300.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	300.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	300.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	-----

LEGGE 8 agosto 1977, n.536, di conversione del D.L. 8 luglio 1977, n.375, art. 2

Conferimento di fondi al Mediocredito Centrale.

Lo scopo della legge 8 agosto 1977, n.536 è quello di conferire ulteriori assegnazioni al Fondo contributi costituito presso il Mediocredito Centrale per la concessione del concorso negli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito effettuato da istituti ed aziende di credito.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 200 miliardi ripartita in ragione di lire 10.000.000.000.- nell'anno 1977 lire 40.000.000.000.- nell'anno 1978 e lire 50.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	200.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	150.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	150.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	150.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981	Lit.	50.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 50.000.000.000.

LEGGE 8 agosto 1977, n.546, art.12.

Raddoppio della linea Ferroviaria Tarcento - Confine di Stato.

L'art. 12 della legge 8 agosto 1977, n.546 ha autorizzato, per l'ammodernamento ed il raddoppio del tratto Tarcento-Confine di Stato della linea Ferroviaria Udine-Tarvisio, la spesa di lire 150 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per il quinquennio 1978-1982, in ragione di lire 30 miliardi all'anno.

In attuazione della citata legge n.546, sono già stati versati lire 90 miliardi relativi alle quote 1978, 1979, 1980 e 1981.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	150.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	90.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit.	90.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	90.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	60.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge ammontanti a Lit. 30.000.000.000.-

LEGGE 12 Agosto 1977 n. 675

Riconversione e ristrutturazione industriale

La legge 12 Agosto 1977, n. 675, all'art.29, ha previsto stanziamenti per il fondo speciale per la Ricerca Applicata di cui all'art.4 e seguenti della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, di lire 200 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per nuovi finanziamenti e per nuovi contributi. Questi ultimi costituiscono una particolare forma di intervento del Fondo per la quale non è previsto il rimborso da parte dei beneficiari, che deve essere gestita con contabilità separata.

Gli stanziamenti in discorso erano previsti, quanto ai finanziamenti, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977, di lire 70 miliardi nell'anno 1978 e di lire 100 miliardi nell'anno 1979 e, quanto ai contributi, in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1977, di lire 165 miliardi nell'anno 1978 e di lire 165 miliardi nell'anno 1979.

Gli stanziamenti effettuati in bilancio risultano pari a 100 miliardi nell'anno 1977; 100 miliardi nell'anno 1980 e 400 miliardi nell'anno 1981 (complessivamente 600 miliardi).

Inoltre nel 1980 il Fondo Ricerca Applicata è stato rifinanziato dal D.L. 9.7.1980, n.301 per complessivi 100 miliardi stanziati nel 1980.

Al 30 giugno 1981 risultano erogati 115.000.000.000.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	700.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	Lit.	300.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	85.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	85.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	400.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono stati effettuati pagamenti per Lit. 30 miliardi in conto residui.

Si prevede che a fine esercizio saranno completamente pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 400. miliardi.

LEGGE 9 dicembre 1977, n. 956

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della B.E.I.

Si tratta di spesa destinata al pagamento dei residui formatisi nel 1980 a seguito della approvazione dell'integrazione allo stanziamento avvenuta alla fine del 1979 e per cui fu richiesta la istituzione di apposito capitolo.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 28.362.183.750
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 28.362.183.750
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 28.362.183.750
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 28.362.183.750

LEGGE 3 gennaio 1978, n.2.

Interventi per le Zone del Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio della provincia di Udine.

Trattasi di interventi predisposti ai sensi della legge 50 del 13 febbraio 1952 di conversione del D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334, salvo per quanto concerne il contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno che viene elevato a lire 800.000.

La predetta legge n.50/1952 prevede a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, sia individuali che sociali, che intendano provvedere alla ricostruzione o riattivazione degli impianti danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, le seguenti provvidenze:

- a) finanziamenti al tasso del 3 per cento da effettuare con fondi anticipati agli Istituti di credito dello Stato ed assistiti dalla garanzia dello Stato stesso fino all'80 per cento delle eventuali perdite accertate ed al contributo nella misura massima del 3 per cento nel pagamento degli interessi per i primi 4 anni (di competenza del Tesoro);
- b) contributi fino al 20 per cento del danno accertato a favore delle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione o riattivazione delle aziende (di competenza del Tesoro);
- c) contributi fino al 90 per cento del danno e per l'importo massimo di lire 180.000. a favore delle singole imprese i cui danni non superino le 900.000 (di competenza del Ministero Industria).

Per l'erogazione delle suddette provvidenze sono stati costituiti due capitoli e precisamente il Capitolo 8172 per la concessione delle anticipazioni a favore degli Istituti di credito ed il Capitolo 7763 per il pagamento dei contributi in conto interessi e dei contributi fino al 20 per cento del danno.

Ciò premesso, è ora da precisare che la situazione relativa all'esecuzione della legge n.2 per l'anno 1981 è stata modificata dall'entrata in vigore della legge 11 dicembre 1980, n. 826, recante modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n.50 e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito di pubbliche calamità.

Tale legge, infatti, oltre ad innovare la materia relativa alle provvidenze sopradescritte (in particolare per i finanziamenti di cui al punto a) il tasso di interesse da porre a carico delle Ditte beneficiarie è stato raggugliato al 30% del tasso di riferimento vigente per i diversi settori alla data della stipula dei relativi contratti di mutuo, e per i contributi di cui al punto c) l'importo massimo concedibile è stato elevato a lire 900.000 e la misura del danno a lire 4.000.000.) ha statuito che le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art.10 della legge 3 gennaio 1978, n.2 - insieme a quelle di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1977, n.639, allo art. 12 della legge 19. gennaio 1979, n.17 e dell'art.10 della legge 3.4.1980, n.115 (le quali leggi, al pari della legge n.2/1978, prevedevano che gli stanziamenti da esse autorizzati fossero utilizzabili solo per imprese ubicate in determinate zone colpite da pubblica calamità) - fossero rese disponibili per ditte di tutto il territorio nazionale.

Inoltre la legge n.826 ha incrementato le disponibilità a valere sul capitolo 8172 e sul capitolo 7763 per la concessione

delle provvidenze di cui ai punti a) e c) rispettivamente di lire 6.000.000.000. e lire 2.500.000.000., per cui, alla data di entrata in vigore di tale legge la situazione delle disponibilità per i due Capitoli in questione era questa:

Capitolo 8172

1) disponibilità per pagamenti (somme impegnate e non spese più somme da impegnare):

provv.	Legge	639/77	Lit.	957.610.000
"	"	2/78	Lit.	15.000.877.000
"	"	17/79	Lit.	9.500.000.000
"	"	115/80	Lit.	483.750.000
"	"	826/80	Lit.	6.000.000.000
			<u>Lit.</u>	<u>31.942.237.000</u>

2) disponibilità per impegni (totale) Lit. 25.733.742.500

Capitolo 7763

disponibilità per pagamenti (somme non impegnate)

provv.	legge	639/77	Lit.	386.971.827
"	"	2/78	Lit.	4.894.538.132
"	"	17/79	Lit.	4.777.928.000
"	"	115/80	Lit.	111.911.713
"	"	826/80	Lit.	2.500.000.000
			<u>Lit.</u>	<u>14.599.838.347</u>

In relazione a quanto sopra, in considerazione anche del fatto che a partire dalla data di entrata in vigore della legge n.826 gli importi sopraelencati sono stati utilizzati considerandoli un complesso unico, si ritiene opportuno precisare quanto appresso:

A n n o 1 9 8 0Situazione riferita alla legge 2/78

Cap. 8172

a) autorizzazioni complessive	Lit.	20.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	20.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit.	12.144.332.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	5.000.000.000.

Cap. 7763

a) autorizzazioni complessive	Lit.	7.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	7.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit.	1.457.280.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	852.210.863.

A n n o 1 9 8 1

Cap. 8172

a) impegni assunti al 30.6.1981 sul totale dei fondi disponibili li ex legge n. 826	Lit.	20.906.430.000.
b) pagamenti effettuati al 30.6.81 sul totale dei fondi disponibili li ex legge n.826	Lit.	20.579.784.500.

Dell'importo ultimo indicato, Lit. 10.571.472.000 sono state pagate dai residui della legge n. 2/78.

Pertanto al 30.6.1981 restavano disponibili sull'ammontare dei residui della legge n. 2/78 Lit. 4.429.405.000

Si prevede di pagare il totale di questo importo entro il 1981.

Cap. 7763

- a) non sono stati assunti impegni
sui residui della legge 2/78
- b) pagamenti effettuati al 30.6.81
sui residui della legge n.2/78 Lit. 6.610.000.

Sono state altresì pagate
Lit. 85.069.463 su impegni di
spesa assunti in precedenza a
valere sugli stanziamenti del-
la legge n.2/78

Quindi al 30.6.1981 i residui della legge 2/78 ammontavano a:

Lit. 4.894.538.132
- " 6.610.000
Lit. 4.887.928.132
=====

Non è possibile effettuare previsioni di spesa per il 1981 sul
Cap. 7763 in quanto i pagamenti vengono effettuati sulla base
delle richieste dei competenti organi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	IMPEGNI		PAGAMENTI		RESIDUI al 31.12.1980 (in miliardi di lire)
	A tutto il 1980	Esercizio 81 (6 mesi)	A tutto il 1980	propri	
Esercizio 81 (6 mesi)					
Capitolo 8172	12,144	10,571	5	7,144	7,856
Capitolo 7763	1,457	0,091	0,852	0,605	5,543

E' da precisare che la situazione relativa all'esecuzione della legge n.2 per l'anno 1981 è stata modificata dall'entrata in vigore della legge 11.12.80 n. 826. Tale legge, infatti, ha statuito che le disponibilità esistenti sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 10 della legge n. 2/78 insieme a quelle di cui all'art.8 della legge 639/77, all'art. 12 della legge n.17/79 e all'art. 10 della legge 115/80 (le quali leggi prevedevano che gli stanziamenti da esse autorizzati fossero utilizzabili solo per imprese ubicate in determinate regioni) fossero rese disponibili per tutto il territorio nazionale. Inoltre la legge 826 ha incrementato le disponibilità a valere sui capitoli 8172 e 7763 rispettivamente di lire 6 miliardi e di lire 2,5 miliardi.

LEGGE 27 luglio 1978, n.392

Fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti

Le norme contenute negli articoli 75 e 78 della predetta legge istituiscono e regolano un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione dei conduttori meno abbienti, costituito da un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale sul quale le Regioni possono prelevare le somme occorrenti, da erogarsi secondo le modalità previste negli stessi articoli.

La spesa totale prevista dalla legge per il periodo 1978-1983, ammonta a lire 240 miliardi, così ripartiti:

- 15 miliardi nel 1978 (pagati nel 1979)
 - 25 miliardi nel 1979 (pagati nel 1979)
 - 35 miliardi nel 1980 (pagati nel 1980)
 - 45 miliardi nel 1981
 - 55 miliardi nel 1982
 - 65 miliardi nel 1983
- 240 miliardi in totale.

Nel 1978, non furono erogate le somme di competenza per ritardi nell'assegnazione dei fondi in bilancio.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	240.000.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1980	Lit.	75.000.000.000
c) impegni assunti al 31-12-1980	Lit.	75.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.1980	Lit.	75.000.000.000
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	165.000.000.000

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge ammontanti a Lit. 45.000.000.000., non essendo stati effettuati impegni e pagamenti nei primi sei mesi dell'esercizio in corso.

LEGGE 27 luglio 1978, n.393 (art. 4 bis)

Conversione in legge con modificazioni, del D.L.224/1978, recante conferimenti di fondi al Mediocredito Centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia dalla CECA; modifiche della legge 227/1977.

Lo scopo della legge - per quanto attiene l'art.2 del D.L.224/1978 - è quello di provvedere alla dotazione del fondo rotativo di cui all'art.26, II° comma della legge 24.5.1977, n.227 tramite il quale si possono concedere crediti a condizioni agevolate (i c.d. crediti di aiuto) ai Paesi in via di sviluppo.

La spesa complessiva è di 103.000. milioni di lire: 20.550 nel 1978, 12.500 nel 1979, 13.100 nel 1980, 14.410 nel 1981, 10.250 nel 1982, 10530 nel 1983, 10.740 nel 1984, 10.920 nel 1985.

Con l'art.3 della legge 3.1.1981, n.7 sono state annullate le autorizzazioni di spesa a partire dall'anno 1981. E' stato altresì previsto dal menzionato articolo che per gli anni successivi al 1980 le occorrenze finanziarie saranno determinate annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Per l'anno 1981 è stato iscritto un importo pari a 288.710 milioni di lire.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	134.860.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit	46.150.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit.	46.150.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	46.150.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	288.710.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state impegnate Lit. 288.710.000.000 e pagate soltanto Lit. 188.710.000.000. a seguito del taglio di cassa effettuato dall'assestamento di bilancio.

LEGGE 27 luglio 1978, n.393, di conversione del D.L. 26 maggio 1978, n.224 - art.1 e LEGGE 21 dicembre 1978, n.843 - art.51 (LEGGE Finanziaria)

Conferimento di fondi al Mediocredito Centrale.

L'art. 1 della legge 27 luglio 1978, n.393, nel testo modificato dall'art. 51 della legge finanziaria 21 dicembre 1978 n.843, prevede ulteriori assegnazioni al Fondo contributi presso il Mediocredito Centrale per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, effettuate da aziende di credito.

L'ammontare della spesa prevista è di lire 1.250 miliardi di ripartita in ragione di lire 20 miliardi nel 1978, 125 miliardi nel 1979, lire 268 miliardi nel 1980, lire 313 miliardi nel 1981, lire 239 miliardi nel 1982, lire 140 miliardi nel 1983, lire 100 miliardi nel 1984 e lire 45 miliardi nel 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.250.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	413.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	413.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	413.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	837.000.000.000.

Nei primi sei mese del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 313.000.000.000.

LEGGE 5 agosto 1978, n.457, art.35

Norme per l'edilizia residenziale.

L'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n.457, autorizza per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art.1 della stessa legge l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio esistente, della somma di lire 3.500. miliardi da ripartirsi nel quadriennio 1978-1981 alla cui copertura si provvederà, tra l'altro, con l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi.

Di detta somma, originariamente da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 300 miliardi nel 1979, di lire 100 miliardi nello anno 1980, lire 800 miliardi nell'anno 1981 e di lire 300 miliardi nel 1982, è stato erogato l'importo di lire 300 miliardi nel 1979 e lire 100 miliardi nell'anno 1980, che sono stati versati alla Cassa Depositi e Prestiti.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	1.500.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.80	Lit.	400.000.000.000.
c) impegni assunti al 31 - 12 - 80	Lit.	400.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	400.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	1.100.000.000.000.

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 800.000.000.000.- di cui saranno pagate soltanto lire 400.000.000.000.

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457, art.40.

Norme per l'edilizia residenziale.

L'art. 40 della legge 5. agosto 1978, n.457 ha autorizzato il Tesoro a conferire alla Cassa Depositi e Prestiti la somma di lire 180 miliardi per l'aumento del Fondo Speciale costituito presso la Cassa medesima ai sensi dell'art. 45 della legge 22. ottobre 1971, n.865.

Detta somma è da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980, e 1981.

In attuazione dell'art. 40 della citata legge n. 457 è stata versata alla Cassa Depositi e Prestiti l'importo di lire 120 miliardi relativo agli anni 1979 e 1980.

Per l'anno 1981 è stata iscritta in bilancio la somma di lire 135.000.000.000.- di cui lire 60 miliardi quale quota prevista per il 1981 dall'art.40 della ripetuta legge n.457 e di lire 75 miliardi in applicazione della legge 27 maggio 1975, n.166.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	180.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 80	Lit.	120.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit.	120.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	120.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981	Lit.	60.000.000.000.

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge ammontanti a Lit. 60.000.000.000.-

LEGGE 5 dicembre 1978 n.776 (art.1)

Aumento fondi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane risconta, con l'impiego del Fondo di dotazione, le operazioni effettuate dagli istituti di credito primari integrandone, in tal modo, le disponibilità finanziarie.

La somma prevista ammonta a lire 150.000.000.000. ripartita in ragione di lire 30.000.000.000. per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	150.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	90.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	90.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	90.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 ed il successivo anno	Lit.	60.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 30.000.000.000.

LEGGE 5 dicembre 1978 n. 776 (art. 2)

Aumento Fondo della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane concede contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

La somma prevista ammonta a Lire 350.000.000.000. ripartiti in ragione di lire 50.000.000.000. per ciascuno degli anni dal 1978 al 1984.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	350.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	150.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	150.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	150.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	200.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 50.000.000.000.

LEGGE 21. dicembre 1978, n. 843 e LEGGE 30 marzo 1981, n.119
(legge finanziaria)

Autorizzazione di spesa per il fondo di solidarietà nazionale
(art. 48)

Con questa legge si autorizza il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 25 maggio 1970, n.364 e successive modificazioni ed integrazioni a concedere provvidenze contributive e creditizie ai fini della ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche e calamità naturali.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1979,1980 e 1981 sono conferiti 25 miliardi che devono confluire al Fondo di solidarietà nazionale attraverso mandato di pagamento sulla Tesoreria Centrale dello Stato estinguibile mediante accreditamento del conto corrente infruttifero aperto al nome del cennato Fondo intestato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste presso la suddetta Tesoreria Centrale.

Il Fondo di solidarietà nazionale è incrementato dalla legge 30 marzo 1981, n.119, limitatamente all'anno 1981, della somma di lire 100 miliardi per interventi aggiuntivi destinati alle zone della Calabria, della Sicilia e della Sardegna danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1981-81.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	175.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	"	50.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	"	50.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	"	50.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 ed i successivi anni	"	125.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono stati assunti impegni per Lit. 125.000.000.000. ed effettuati pagamenti per Lit. 25.000.000.000.

Si prevede che a fine esercizio saranno completamente pagate le autorizzazioni di spesa previste dalle leggi, ammontanti a Lit. 125.000.000.000.

LEGGE 24 aprile 1980, n.146 - art.33/1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE finanziaria 1980)

Con tale norma il Fondo di dotazione della Cassartiglia na viene incrementato della somma di lire 120.000.000.000. da destinare al risconto delle operazioni effettuate dagli istituti di credito primari.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 120.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 40.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 40.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 40.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 ed il successivo anno	Lit. 80.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 40.000.000.000.

LEGGE 24 aprile 1980, n.146 - art.33/2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE finanziaria 1980).

Tale norma ha incrementato il Fondo contributi della Cassartigiana della somma di lire 420.000.000.000. per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi su finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 420.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 60.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 60.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 60.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 360.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 60.000.000.000.

LEGGE 24 Aprile 1980, n.146 - art.35.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE finanziaria 1980)

Con tale norma il Fondo contributi di cui al primo comma dell'art.3 della Legge 28 maggio 1973, n.295, istituito presso il Mediocredito Centrale, è incrementato della somma di Lire 1.430. miliardi.

Detto importo è destinato, quanto a lire 1.250. miliardi ad agevolare finanziamenti all'esportazione e quanto a lire 180 miliardi per corrispondere analoghe agevolazioni a favore delle medie e piccole industrie.

La predetta somma è stata ripartita in ragione di lire 130 miliardi nell'anno 1980, 350 miliardi nell'anno 1981, 345. miliardi nell'anno 1982, 250 miliardi nell'anno 1983, 200 miliardi nell'anno 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

a) autorizzazioni complessive	Lit. 1.430.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 130.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 130.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 130.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 1.300.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 350.000.000.000.

D.L. 9. luglio 1980, n.301 - art.2.

Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere con la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il D.L. 301, decaduto per mancata conversione in legge, prevedeva all'art. 2 l'aumento del Fondo contributi, istituito presso il Mediocredito Centrale per operazioni di credito alla esportazione, di complessive lire 600 miliardi, di cui 20 miliardi da versare nell'esercizio 1980. La legge n.687 del 28 ottobre 1980 (di sanatoria) ha regolarizzato detto pagamento di 20 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	600.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	20.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	20.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	20.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981	Lit.	-----

D.L. 9 luglio 1980, n.301 - art. 5/1

Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il D.L. 301, decaduto per mancata conversione in legge, prevedeva all'art. 5 - 1° comma - l'aumento del Fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane di complessive lire 180 miliardi, di cui 60 miliardi da versare nell'esercizio 1980.

La Legge n.687 del 28 ottobre 1980 (di sanatoria) ha regolarizzato detto pagamento di 60 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	lit. 180.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 60.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 60.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 60.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. -----

D.L. 9 luglio 1980, n.301 - art. 5/2

Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere con la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

Il D.L. 301, decaduto per mancata conversione in legge, prevedeva all'art.5 - 2° comma - l'aumento del Fondo contributi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di complessive lire 430 miliardi di cui 70 miliardi da versare nell'esercizio 1980. La legge 687 del 28 ottobre 1980 (di sanatoria) ha regolarizzato detto pagamento di 70 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	430.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	70.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	70.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	70.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	-----

LEGGE 29 settembre 1980, n.579

Aumento della partecipazione italiana a organismi finanziari internazionali.

Con la legge 29 settembre 1980, n.579 "Aumento della partecipazione italiana ad organismi finanziari internazionali" è stata ratificata la partecipazione dell'Italia al rifinanziamento dell' I.D.A. (Associazione Internazionale per lo Sviluppo) della B.I.R.S. (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) della B.I.D. (Banca Interamericana di Sviluppo) dell'I.F.C. (International Finance Corporation) nonché l'adesione all'aumento della quota di partecipazione al Fondo Monetario Internazionale (F.M.I.) ed ai capitali della Banca Asiatica di Sviluppo (B.A.S.) e della Banca europea per gli Investimenti (B.E.I.).

L'art. 13 della predetta legge valuta per gli anni 1979 e 1980 l'onere complessivo per l'Italia nella misura rispettivamente di Lit. 78,355 miliardi e Lit. 94 014293 miliardi.

Con Decreto Ministeriale 154448 del 4 ottobre 1980 è stato stanziato per il 1980 sul relativo capitolo di spesa 8011 l'importo di Lit.172.369.293.000 sul quale sono stati effettuati pagamenti per lire 155.853.461.075.

La differenza di Lit. 16.515.831.925 è stata impegnata a fine esercizio, determinando pertanto la formazione di residui.

a) autorizzazioni per il 1979 e 1980	Lit. 172.369.293.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31-12-1980	Lit. 172.369.293.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit. 172.369.293.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.1980	Lit. 155.853.461.075.
e) autorizzazioni previste per il 1981	Lit. 73.676.745.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state impegnate lire 11.643.417.770 e pagate Lit. 51.000.000. in conto residui 1980.

LEGGE 28 novembre 1980, n.782.

Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al Comitato tecnico di cui all'art.4 della legge 12 agosto 1977, n.675.

La predetta legge prevede la costituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo speciale per l'esportazione per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate da Istituti ed aziende di credito.

La spesa prevista è di lire 50 miliardi, ripartita in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1980, lire 20 miliardi nel 1981 e 10 miliardi nel 1982.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	50.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	20.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	20.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni.	Lit.	30.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono stati assunti impegni per Lit. 20.000.000.000. e sono stati effettuati pagamenti per Lit. 40 miliardi di cui 20 miliardi residui propri del 1980.

LEGGE 28 Novembre 1980, n.782

Conferimento al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione -SACE-.

L'art. 2, lettera b, della predetta legge autorizza il pagamento di Lit. 100.000.000.000. al Fondo di dotazione della SACE per gli anni 1980 (30 miliardi) e 1981 (70 miliardi).

La quota relativa all'anno 1980 è stata versata ai sensi dell'art. 7 del D.L. 9.7.1980 n.301. Non essendo stato tale decreto convertito nei termini, la materia è stata ripresa dallo art. 2 della sopramenzionata legge 782/80; ai sensi di tale articolo si è provveduto al versamento della quota relativa al 1981 (70 miliardi)

a) autorizzazioni complessive	Lit. 100.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 30.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit. 30.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 30.000.000.000.
e) pagamenti previsti per il 1981	Lit. 70.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge, ammontanti a Lit. 70.000.000.000.

LEGGE 28 novembre 1980, n. 782

Conferimento al Fondo di Dotazione della Sezione Speciale per il
Credito alla Cooperazione presso la Banca Nazionale del Lavoro.

L'art. 2, lettera C della predetta legge, autorizza il pagamento di lire 45.000.000.000.- al Fondo di Dotazione della sopracitata Sezione Special della Banca Nazionale del Lavoro da corrisondersi negli anni dal 1980 al 1982.

Nel corso dell'anno 1980 è stata erogata la prima quota pari a lire 15.000.000.000.-

a) autorizzazioni complessive	Lit. 45.000.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit. 15.000.000.000.
c) impegni assunti al 31.12.80	Lit. 15.000.000.000.
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit. 15.000.000.000.
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit. 30.000.000.000.

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge ammontanti a Lit. 15.000.000.000.-

LEGGE 29 novembre 1980 n.887 (1)

Ratifica ed esecuzione della 2^a Convenzione CEE-Statì ACP di Lomè del 31.10.1979

Si tratta della spesa relativa all'attivazione, su richiesta della Commissione CEE, del contributo italiano al V° Fondo Europeo di Sviluppo ammontante a Lit. 618.442.000.000.

Per l'anno 1980 sono stati assegnati sul capitolo di spesa 4499 Lit. 10 miliardi che non sono stati pagati in mancanza di richiesta da parte della Commissione CEE.

Per il 1981 è stato stanziato in bilancio l'importo di Lit. 138 miliardi.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	618.442.000.000
b) autorizzazioni a tutto il 31 - 12 - 1980	Lit.	10.000.000.000
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	10.000.000.000
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	-----
e) autorizzazioni previste per il 1981 e i successivi anni	Lit.	608.442.000.000

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno effettuati pagamenti in relazione alle richieste della Commissione CEE.

(1) Non inserita nel quadro riassuntivo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica in quanto trattasi di legge le cui autorizzazioni di spesa sono stabilite annualmente con legge di Bilancio.

LEGGE 3 gennaio 1981, n.7 (1)

Aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.

In relazione alla legge sopra richiamata, agli impegni internazionali dell'Italia ed a delibera del CIPES, è stato iscritto, nello stato di previsione della spesa, per l'anno 1981, l'importo di 19.205. milioni di lire da corrispondere alla SACE per l'annullamento dell'esposizione debitoria, per capitali ed interessi, per gli anni 1981-1983, di taluni paesi in via di sviluppo.

a) autorizzazioni complessive	Lit.	19.205.000.000.
b) autorizzazioni a tutto il 31.- 12 - 1980	Lit.	-----
c) impegni assunti al 31.12.1980	Lit.	-----
d) pagamenti effettuati al 31.12.80	Lit.	-----
e) autorizzazioni previste per il 1981	Lit.	19.205.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state impegnate e pagate Lit. 7.698.203.139.

Si prevede che a fine esercizio sarà completamente impegnato e pagato l'importo di Lit. 19.205.000.000.

(1) Non inserita nel quadro riassuntivo predisposto dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica in quanto trattasi di legge le cui autorizzazioni di spesa sono stabilite annualmente con legge di Bilancio.

LEGGE 10 febbraio 1981, n. 23

Conferimenti al Capitale di Istituti di Credito ed Enti di Diritto Pubblico.

L'art. 1 autorizza il Tesoro dello Stato a concorrere con l'importo di lire 205.829.040.000.- all'aumento del capitale della Banca Nazionale del Lavoro.

L'importo era da iscriversi nel bilancio di spesa del Ministero del Tesoro per lire 57.000.000.000. nel 1980, lire 92.000.000.000. per l'anno 1981 e lire 56.829.040 per l'anno 1982.

Nel corso dell'anno 1981, non saranno effettuati i pagamenti previsti per mancanza di autorizzazione di Cassa.

Si prevede che a fine esercizio saranno impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge ammontanti a lire 149.000.000.000.-

LEGGE 10 febbraio 1981, n.23

Conferimenti al Capitale di Istituti di Credito ed Enti di Diritto Pubblico.

L'art. 2 di detta legge autorizza la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da versarsi a titolo di conferimento Statale a favore dei seguenti Istituti di Credito per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

- Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;
- Banco di Sicilia: lire 42. miliardi di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;
- Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Nel corso dell'anno 1981, non saranno effettuati pagamenti per mancanza di autorizzazione di Cassa

Si prevede che a fine esercizio 1981 saranno impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge ammontanti a lire 167.000.000.000.-

LEGGE 10 febbraio 1981, n. 23

Conferimenti al Capitale di Istituti di Credito ed Enti di Diritto Pubblico.

L'art. 3 di detta legge autorizza il Tesoro dello Stato a conferire al Fondo di dotazione dell'I.R.F.I.S. ed al Fondo Speciale del C.I.S. gli importi sottoindicati e per gli anni a fianco precisati:

- I.R.F.I.S. :lire 4.000.000.000., di cui lire 2 miliardi per il 1980 e lire 2 miliardi per il 1981;
- C.I.S. :lire 60 miliardi, di cui 10 miliardi per il 1980, lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Nel corso dell'anno 1981, non saranno effettuati i pagamenti per mancanza di autorizzazione di Cassa.

Si prevede che a fine esercizio saranno impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge ammontanti a lire 39.000.000.000.-

LEGGE 30 marzo 1981, n.119 - art26 - 1° comma.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE finanziaria 1981)

La Cassa per il credito alle imprese artigiane risconta, con l'impiego del Fondo di dotazione, le operazioni effettuate dagli istituti di credito primari, integrandone, in tal modo, le disponibilità finanziarie.

Con questa legge, il Fondo è stato incrementato della somma di lire 120.000.000.000, ripartita in ragione di lire 60. miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

a) autorizzazioni complessive Lit. 120.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio, ammontanti a Lit. 60.000.000.000.

LEGGE 30 marzo 1981, n.119 -art.26- 2° comma.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (LEGGE finanziaria 1981)

La Cassa per il credito alle imprese artigiane concede contributi alle imprese artigiane per il pagamento degli interessi su finanziamenti ottenuti da dette imprese in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso di favore inferiore a quello di mercato.

Con detta legge il Fondo contributi è stato incrementato della somma di lire 360 miliardi, di cui 60 miliardi da versare nell'esercizio 1981.

a) autorizzazioni complessive Lit. 360.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio ammontanti a Lit. 60.000.000.000.

LEGGE 30 marzo 1981, n.119 - art.27.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (LEGGE Finanziaria 1981)

La citata legge prevede ulteriore assegnazione al Fondo contributi, istituito presso il Mediocredito Centrale, per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'esportazione con pagamento differito, effettuate da Istituti ed aziende di credito.

L'ammontare complessivo della spesa è di lire 530 miliardi, di cui 125 miliardi da versare nell'esercizio 1981.

a) autorizzazioni complessive Lit. 530.000.000.000.

Nei primi sei mesi del 1981 sono state completamente impegnate e pagate le autorizzazioni di spesa dell'esercizio, ammontanti a Lit. 125.000.000.000.

LEGGE 15 giugno 1981, n.309

Aumento del Fondo di dotazione dell'E.N.E.L.

L'art. 1 della legge sopracitata autorizza il conferimento, da parte del Tesoro, al Fondo di dotazione dell'E.N.E.L. della somma di lire 3.000 miliardi, in ragione di lire 350 miliardi nel 1980, lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 650 miliardi nell'anno 1983.

A termini di detta legge, nel corso dell'esercizio 1981, è stato disposto il pagamento dell'importo di lire 350 miliardi, quale prima quota del complessivo conferimento di lire 3.000 miliardi recata dalla legge medesima.

Si prevede che a fine esercizio sarà impegnata la residua autorizzazione di spesa prevista dalla legge, ammontante a lire 1.000.000.000.000., e si effettueranno pagamenti in relazione alla situazione di Tesoreria.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**LEGGE 16 APRILE 1973, N. 171**

Interventi per la salvaguardia di Venezia

L'art. 19 della legge n. 171 alle lettere b), c) ed f) prevede l'assegnazione alla Regione Veneto di somme, rispettivamente, pari a lire 2 miliardi, a lire 58 miliardi ed a lire 22 miliardi per un importo complessivo di lire 82 miliardi per contribuire alla realizzazione delle finalità di cui alla già citata legge n. 171/73.

<u>CAPITOLO 8800 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) Stanziamento complessivo	82
B) Situazione al 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	82
b) Impegni assunti	82
c) Pagamenti eseguiti	82
d) Residui	-
C) Situazione al 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	-
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153

La legge sopra citata concerne provvedimenti per l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee nn. 72/159, 72/160 e 72/161 del 17 aprile 1972 per l'ammodernamento e perfezionamento delle strutture agricole.

Dal 1° gennaio 1978 lo stanziamento confluisce globalmente al Capitolo 5926 (Fondo Comune) per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dopo la ripartizione CIPE ai Capitoli istituiti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, limitatamente ai fondi da assegnare alle Regioni a statuto speciale.

CAPITOLO 5926 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	149,7
B) Situazione al 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	41,3
b) Impegni assunti	41,3
c) Pagamenti eseguiti	37,7
d) Residui	3,6
C) Situazione al 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	2,0
b) Impegni assunti	
c) Pagamenti eseguiti	3,6

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, nn. 492 e 493, di conversione dei DD.LL. 13 agosto 1975, nn. 376 e 377.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti-legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di £. 3.125 miliardi e di £. 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti), destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle Regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970 n. 281 e finanziati dal Tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso:

D.L. 13.8.1975 n. 376, convertito in legge 16.10.1975 n. 492:

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera.

La complessiva spesa di £. 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le Regioni con delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale, per interventi in c/ capitale ai sensi dell'art. 51 della legge n. 833, e quindi iscritta nello stato di previsione del Mini-

stero del bilancio (ai sensi art. 3 della L. 30/4/'80, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle Regioni.

L'autorizzazione di spesa di £. 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle Regioni di contributi speciali ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970 n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetto regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico-sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive Regioni;

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale.

La complessiva somma di £. 100 miliardi, ripartita tra le Regioni con delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igieniche e sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

D.L. 13.8.1975 n. 377, convertito in legge 16.10.1975 n. 493.

A tale settore fu destinata la somma di £. 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziarie, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale e nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in £. 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in £. 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le Regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura prevalentemente nei primi mesi del 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali;

- art. 10 (1° e 2° comma): interventi per la zootecnia.

Veniva autorizzata la complessiva spesa di £. 200 miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed

il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadri-foglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per £. 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per £. 160 miliardi alle Regioni;

- art. 10-quinquies: forestazione.

L'autorizzazione di spesa di £. 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per £. 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per £. 15 miliardi alle Regioni.

Si allega la situazione contabile al 31 agosto 1981
concernente gli interventi di cui sopra.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 9. — Oggetto: IRRIGAZIONE

Autorizzazione spesa complessiva lire 128.811 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE.	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme crogate	Residui
Abruzzo	5.205	5.205	580	4.625
Basilicata	3.350	3.350	2675	675
Calabria	10.000	10.000	6360	3640
Campania	8.468	8.468	8468	-
Emilia-Romagna	8.931	8.931	8931	-
Friuli-Venezia Giulia	5.000	5.000	3.225	1775
Lazio	10.000	10.000	95	9.905
Liguria	1.500	1.500	-	1500
Lombardia	7.836	7.836	7836	-
Marche	2.053	2.053	2027	26
Molise	763	763	720	43
Piemonte	600	600	240	360
Puglia	8.324	8.324	-	8324
Sardegna	9.500	9.500	5156	4344
Sicilia	12.000	12.000	11.195	805
Toscana	2.130	2.130	1597	533
Umbria	3.200	3.200	2423	777
Valle d'Aosta	-	-	-	-
Veneto	22.212	22.212	22.212	-
Bolzano	4.105	4.105	4105	-
Trento	3.634	3.634	3.634	-
Totale . . .	128.811	128.811	91479	37332

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 10 Ic. — Oggetto: ZOOTECNIA

Autorizzazione spesa complessiva lire 160.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	9.543	9.543	-	9543
Basilicata	6.175	6.175	4746	1429
Calabria	8.535	8.535	2595	5940
Campania	18.592	18.592	14420	4163
Emilia-Romagna	10.332	10.332	10332	-
Friuli-Venezia Giulia	2.475	2.475	2475	-
Lazio	7.866	7.866	-	7866
Liguria	677	677	634	43
Lombardia	13.078	13.078	13078	-
Marche	5.824	5.824	4760	1064
Molise	3.539	3.539	2013	1526
Piemonte	9.493	9.493	-	9493
Puglia	9.709	9.709	2427	7282
Sardegna	15.507	15.507	6400	9107
Sicilia	17.638	17.638	9768	7870
Toscana	4.676	4.676	4676	-
Umbria	2.333	2.333	2205	128
Valle d'Aosta	322	322	322	-
Veneto	8.830	8.830	-	8830
Bolzano	2.576	2.576	2576	-
Trento	2.280	2.280	2280	-
Totale . .	160.000	160.000	85716	74284

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 10 quinquies. — Oggetto: FORESTAZIONE

Autorizzazione spesa complessiva lire 15.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	700	700	-	700
Basilicata	400	400	400	-
Calabria	1.500	1.500	1.500	-
Campania	600	600	-	600
Emilia-Romagna	1.400	1.400	1.400	-
Friuli-Venezia Giulia	400	400	98	302
Lazio	650	650	-	650
Liguria	200	200	-	200
Lombardia	1.400	1.400	1.400	-
Marche	500	500	-	500
Molise	500	500	135	365
Piemonte	443	443	200	243
Puglia	1.000	1.000	928	72
Sardegna	1.500	1.500	179	1321
Sicilia	1.900	1.900	98	1802
Toscana	550	550	550	-
Umbria	300	300	300	-
Valle d'Aosta	150	150	150	-
Veneto	300	300	300	-
Bolzano	322	322	322	-
Trento	285	285	285	-
Totale	15.000	15.000	8245	6755

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 14. — *Oggetto*: EDILIZIA OSPEDALIERA

Autorizzazione spesa complessiva lire 600.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	23.388	12.117	11.290	827
Basilicata	13.788	13.788	12.345	1.443
Calabria	31.708	7.926	2.424	5.002
Campania	57.190	14.297	14.297	-
Emilia-Romagna	33.278	28.324	28.324	-
Friuli-Venezia Giulia	10.007	2.501	-	2.501
Lazio	50.267	12.566	12.566	-
Liguria	13.498	3.374	3.374	-
Lombardia	63.996	46.999	46.999	-
Marche	19.025	16.756	14.161	2.595
Molise	15.010	13.752	11.660	2.092
Piemonte	35.024	14.162	14.162	-
Puglia	46.485	2.5621	19.057	6.564
Sardegna	26.471	18.617	18.617	-
Sicilia	66.906	16.726	16.726	-
Toscana	30.079	17.873	17.873	-
Umbria	6.516	6.516	6.456	60
Valle d'Aosta	3.141	3.142	2.999	143
Veneto	36.013	16.733	16.733	-
Bolzano	9.660	9.660	9.660	-
Trento	8.550	8.550	8.550	-
Totale	600.000	310.000	288.773	212.27

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 15. — *Oggetto*: CONTRIBUTI SPECIALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	4.584	4.584	1.589	2.995
Basilicata	4.710	4.710	3.845	865
Calabria	6.852	6.852	2.340	4.512
Campania	11.159	11.159	10.497	662
Emilia-Romagna	3.996	3.996	3.996	—
Friuli-Venezia Giulia	2.137	2.137	1.680	457
Lazio	6.992	6.992	2.372	4.620
Liguria	2.399	2.399	1.200	1.199
Lombardia	6.299	6.299	6.299	—
Marche	3.014	3.014	1.473	1.541
Molise	3.577	3.577	3.577	—
Piemonte	4.269	4.269	—	4.269
Puglia	8.922	8.922	4.002	4.920
Sardegna	5.508	5.508	5.508	—
Sicilia	10.866	10.866	3.092	7.774
Toscana	3.659	3.659	3.659	—
Umbria	2.488	2.488	1.501	987
Valle d'Aosta	1.479	1.479	1.479	—
Veneto	4.055	4.055	1.300	2.755
Bolzano	1.610	1.610	1.610	—
Trento	1.425	1.425	1.425	—
Totale	100.000	100.000	62.444	37.556

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 16. — *Oggetto*: COMPLETAMENTO OPERE REGIONALI

Autorizzazione spesa complessiva lire 100.000 milioni.

Situazione al 25 settembre 1979
(somme in milioni di lire)

REGIONE	Ripartizione	Somme iscritte in bilancio e impegnate	Somme erogate	Residui
Abruzzo	4.584	4.584	1.689	2.895
Basilicata	4.710	4.710	3.788	922
Calabria	6.852	6.852	3.940	2.912
Campania	11.159	11.159	7.117	4.042
Emilia-Romagna	3.996	3.996	3.996	-
Friuli-Venezia Giulia	2.137	2.137	1.242	895
Lazio	6.992	6.992	5.096	1.896
Liguria	2.399	2.399	1.980	419
Lombardia	6.299	6.299	6.299	-
Marche	3.014	3.014	2.213	801
Molise	3.577	3.577	3.577	-
Piemonte	4.269	4.269	-	4.269
Puglia	8.922	8.922	5.426	3.496
Sardegna	5.508	5.508	5.508	-
Sicilia	10.866	10.866	8.947	1.919
Toscana	3.659	3.659	3.545	114
Umbria	2.488	2.488	2.182	306
Valle d'Aosta	1.479	1.479	1.479	-
Veneto	4.055	4.055	2.027	2.028
Bolzano	1.610	1.610	1.610	-
Trento	1.425	1.425	1.425	-
Totale	100.000	100.000	73.086	26.914

LEGGE 30 APRILE 1976 N. 386

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli Enti di sviluppo.

Lo scopo della legge è quello di concedere contributi alle Regioni quale concorso dello Stato nelle spese di funzionamento degli Enti regionali di sviluppo.

Gli Enti di sviluppo svolgono le attività agricole stabilite dalle Regioni e; nel quadro della programmazione Regionale, eseguono piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla Regione; i piani possono riguardare l'intero territorio regionale ovvero singole zone o singoli settori.

La spesa prevista ammonta a lire 400 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1980 da destinare sia alle Regioni a statuto ordinario che alle Regioni a statuto speciale.

Dal 1° gennaio 1978 lo stanziamento confluisce globalmente al Capitolo 5926 (Fondo Comune) per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dopo la ripartizione CIPE al Cap. 8791, limitatamente ai fondi assegnati alle Regioni a statuto speciale.

CAPITOLO 8791 - TESORO

(in miliardi di lire)

A)	STANZIAMENTO COMPLESSIVO	179,5
B)	SITUAZIONE AL 31 Dicembre 1980:	
	a) Iscrizione in bilancio	179,5
	b) Impegni assunti	179,5
	c) Pagamenti eseguiti	152,9
	d) Residui	26,6
C)	SITUAZIONE AL 31 Agosto 1981	
	a) Iscrizione in bilancio	-
	b) Impegni assunti	-
	c) Pagamenti eseguiti	26,6

CAPITOLO 5926 - TESORO

A)	STANZIAMENTO COMPLESSIVO	220,5
----	--------------------------	-------

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B)	SITUAZIONE AL 31 Dicembre 1980	
	a) Iscrizione in bilancio	220,5
	b) Impegni assunti	220,5
	c) Pagamenti eseguiti	147,1
	d) Residui	73,4
C)	SITUAZIONE AL 31 Agosto 1981	
	a) Iscrizione in bilancio	-
	b) Impegni assunti	-
	c) Pagamenti eseguiti	70,7

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 MAGGIO 1976, n. 336, di conversione del D.L. 13 maggio 1976, n. 227
e LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

L'art. 1 del D.L. n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla Regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976. Tale somma iscritta nel Cap. 8786 è stata interamente impegnata e pagata.

La legge di conversione n. 336 ha inoltre assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge n. 546/77 ha concesso un ulteriore contributo di lire 375 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981, nonché un contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge 336/76.

<u>CAPITOLO 8786 - TESORO</u>		(in miliardi di lire)
A)	STANZIAMENTO COMPLESSIVO	2.375,0
B)	SITUAZIONE AL 31 Dicembre 1980	
	a) Iscrizione in bilancio	1.229,9
	b) Impegni assunti	1.229,9
	c) Pagamenti eseguiti	1.229,9
	d) Residui	-
C)	SITUAZIONE AL 31 Agosto 1981	
	a) Iscrizione in bilancio	500,0
	b) Impegni assunti	166,0
	c) Pagamenti eseguiti	166,0
<u>CAPITOLO 8787 - TESORO</u>		
A)	STANZIAMENTO COMPLESSIVO	800

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B)	SITUAZIONE AL 31 Dicembre 1980	
	a) Iscrizione in bilancio	160
	b) Impegni assunti	160
	c) Pagamenti eseguiti	160
	d) Residui	-
C)	SITUAZIONE AL 31 Agosto 1981	
	a) Iscrizione in bilancio	40
	b) Impegni assunti	-
	c) Pagamenti eseguiti	-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 1° GIUGNO 1977 N. 285 e LEGGE 4 AGOSTO 1978 N. 479, di conversione del
D.L. 4 luglio 1978, n. 351

Concernenti provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Lo scopo della predetta legge è quello di incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici, finanziare i programmi regionali di lavoro produttivo per spese e servizi, incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra e realizzare piani di formazione professionale.

La legge n. 285/77 ha stanziato complessive lire 1.060 miliardi per il 1977 e per i successivi tre anni, incrementato di lire 250 miliardi (di cui 100 per il 1978 e 150 per il 1979) con il D.L. n. 351 che ha esteso i benefici anche agli Enti pubblici non economici ed agli Enti morali ad alta specializzazione scientifica e di lire 75 miliardi per l'anno 1981 ai sensi della legge 21/81.

Con delibere del CIPE sono stati finora assegnati o ripartiti tra le Regioni i fondi per complessive lire 763,1 miliardi che vengono erogati alle Regioni medesime in relazione ai fabbisogni sulla base dei progetti predisposti.

Dalla allegata situazione si evidenziano gli importi complessivamente assegnati dal CIPE, le somme iscritte in bilancio, le somme erogate e la disponibilità residua.

<u>CAPITOLO 5933 - TESORO</u>		(in miliardi di lire)
A)	STANZIAMENTO COMPLESSIVO	763,1
B)	SITUAZIONE AL 31 Dicembre 1980:	
	a) Iscrizione in bilancio	688,1
	b) Impegni assunti	688,1
	c) Pagamenti eseguiti	174,8
	d) Residui	513,3 (1)
C)	SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
	a) Iscrizione in bilancio	75,0
	b) Impegni assunti	75,0
	c) Pagamenti eseguiti	68,7

(1) - Compresa lire 155,0 miliardi in perenzione con il 31.12.1980

LEGGE 14 MARZO N. 73 e D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 100

Obblighi derivanti dagli accordi itali-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975.

a) Art. 4 - CAPITOLO 8779 - TESORO (soppresso nel 1980)

Con riferimento agli accordi di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73, l'art. 4 del D.P.R. n. 100 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 7 miliardi nell'anno 1978, nonchè di lire 14,5 miliardi per l'anno 1979 per provvedere al completamento delle opere degli impianti relativi agli autoporti di Ferneti e di S. Andrea, nonchè al miglioramento del collegamento stradale per il Collio jugoslavo, il Collio Italiano e la Città di Gorizia.

b) Art. 7 - CAPITOLO 8799 - TESORO

L'art. 7, 1° comma del citato D.P.R. n. 100 ha assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1 miliardo nell'anno 1978, per provvedere agli studi ivi elencati anche in attuazione degli articoli 1 e 8 del protocollo sulla zona franca.

Con i successivi 2° e 3° comma del medesimo art. 7, è stato assegnato alla già citata Regione Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente, un contributo di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981, per concorrere alla realizzazione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica, e di lire 1,250 miliardi per ciascuno degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 a favore della Università statale di Trieste per i maggiori compiti di ricerca scientifica.

CAPITOLO 8799 - TESORO

A)	STANZIAMENTO COMPLESSIVO	9,00
B)	SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980	
	a) Iscrizione in bilancio	6,75
	b) Impegni assunti	6,75
	c) Pagamenti eseguiti	6,75
	d) Residui	-
C)	SITUAZIONE al 31 agosto 1981	
	a) Iscrizione in bilancio	2,25
	b) Impegni assunti	-
	c) Pagamenti eseguiti	-

D.P.R. 6 MARZO 1978 N. 101

Potenziamento della attività economica nei territori di confine nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Con riferimento alla legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, l'art. 1 del D.P.R. n. 101 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 10 miliardi nell'anno 1978, di lire 15 miliardi nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 16 miliardi nell'anno 1981 per la realizzazione di infrastrutture ed impianti diretti al potenziamento della attività economica nei territori di confine nell'ambito della medesima Regione Friuli-Venezia Giulia.

CAPITOLO 8793 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	61
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	45
b) Impegni assunti	45
c) Pagamenti eseguiti	45
d) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981.	
a) Iscrizione in bilancio	46
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.P.R. 2 OTTOBRE 1978 N. 705

Opere per la realizzazione della zona franca industriale e ristrutturazione dell'Ente per la zona industriale di Trieste.

Con riferimento all'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73 concernente ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, il citato D.P.R. n. 705, ha autorizzato:

a) Art. 1 - CAPITOLO 8788 - TESORO

-- la spesa complessiva di lire 60 miliardi a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1979, di lire 20 miliardi nell'anno 1980 e di lire 39 miliardi nell'anno 1981.

Con il successivo art. 2, il predetto D.P.R. n. 705 ha disposto che l'erogazione delle somme autorizzate è subordinata alla richiesta, da parte della Regione stessa, dei fabbisogni in relazione alle effettive esigenze e che l'utilizzazione nel medesimo contributo avverrà sentiti gli enti locali, singoli ed associati, che siano territorialmente interessati.

b) Art. 4 - CAPITOLO 8773 - TESORO

Con tale articolo, il D.P.R. n. 705 ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Ente per la Zona industriale di Trieste, in relazione ai maggiori compiti connessi alla realizzazione dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista federativa di Jugoslavia.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	60
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	21
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-
d) Residui	21
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Iscrizione in bilancio	39
b) Impegni assunti	—
c) Pagamenti eseguiti	—
 <u>CAPITOLO 8773 - TESORO</u>	
A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	4
B) SITUAZIONE AL 31 Dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	3
b) Impegni assunti	3
c) Pagamenti eseguiti	3
d) Residui	—
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	1
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 1° AGOSTO 1977 N. 545

Autorizzazione della spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Isonzo e per il potenziamento dell'acquedotto interregionale del Fiora.

L'art. 1 della citata legge n. 545 ha concesso un contributo speciale di lire 12 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la costruzione, a cura del Comune di Trieste, dell'acquedotto dell'Isonzo.

Detto contributo è stato concesso in ragione di lire 1 miliardo nel 1977, lire 2 miliardi nel 1978 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

CAPITOLO 8795 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	12
B) SITUAZIONE AL 31 Dicembre 1980:	0
a) Iscrizione in bilancio	9
b) Impegni assunti	9
c) Pagamenti eseguiti	9
d) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	3
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 25 MAGGIO 1978 N. 230 e art. 8 della legge 30 marzo 1981, n. 119

Provvedimenti urgenti per il consolidamento della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

L'art. 1 della legge 25 maggio 1978, n. 230 ha assegnato un contributo speciale alla Regione Umbria per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico della città di Orvieto e di Todi dai movimenti franosi attuali e potenziali in ragione di 6 miliardi per la città di Orvieto e di lire 2 miliardi per la città di Todi, ripartiti in annualità rispettivamente di lire 1,5 miliardi e di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1981. L'art. 8 della legge finanziaria 1981 ha elevato di lire 10 miliardi il contributo per l'anno 1981.

CAPITOLO 8774 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	18
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	6
b) Impegni assunti	6
c) Pagamenti eseguiti	6
d) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in Bilancio	12
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 2 GIUGNO 1978, n. 339

Interventi a favore della Regione Lombardia per le zone colpite da inquinamento nel 1976.

L'art. 1 della legge n. 339 ha autorizzato un contributo di lire 75 miliardi da assegnare alla Regione Lombardia per provvedere agli interventi nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1977, di lire 25 miliardi nell'anno 1978 e di lire 45 miliardi nell'anno 1979.

CAPITOLO 8777 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	75
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980	
a) Iscrizione in bilancio	75
b) Impegni assunti	52,5
c) Pagamenti eseguiti	52,5
d) Residui	22,5 (1)
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981	
a) Iscrizione in bilancio	-
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

(1) - Importo non più dovuto dalla Regione Lombardia a seguito della convenzione tra la Regione medesima e la Società Givaudan.

LEGGE 3 GIUGNO 1978 N. 296

Contributo a favore della Regione Piemonte per il completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi.

L'art. 1 della legge sopra citata ha autorizzato la spesa di lire 7 miliardi per la concessione alla Regione Piemonte di un contributo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi Cuneesi.

Detto contributo è stato assegnato in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1978 e 1979 e di lire 3 miliardi per l'anno 1980.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	7
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	7
b) Impegni assunti	7
c) Pagamenti eseguiti	7
d) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981: (<u>capitolo soppresso nel 1980</u>)	
a) Iscrizione in bilancio	-
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 394, di conversione del D.L. 26 maggio 1978, n. 225.

Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

Con gli articoli 1 e 3 della legge n. 394 è stato assegnato, alle Regioni Calabria e Sicilia un contributo speciale di, rispettivamente, lire 30 miliardi e lire 100 miliardi in ragione di, rispettivamente, lire 15 miliardi e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979 per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

La corresponsione in favore delle predette Regioni avviene sulla base di analitica relazione di spesa predisposta dagli Enti medesimi.

CAPITOLO 8775 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	30,0
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	30,0
b) Impegni assunti	15,0
c) Pagamenti eseguiti	4,5
d) Residui	25,5
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	—
b) Impegni assunti	—
c) Pagamenti eseguiti	—

CAPITOLO 8776 - TESORO

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	100,0
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	100,0
b) Impegni assunti ,	50,0
c) Pagamenti eseguiti	15,0
d) Residui	85,0
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	—
b) Impegni assunti	—
c) Pagamenti eseguiti	—

LEGGE 3 APRILE 1980, N. 115

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

L'art. 1 della legge n. 115 ha assegnato un contributo speciale alle Regioni Umbria, Marche e Lazio per un importo complessivo, rispettivamente, di lire 200 miliardi, di lire 45 miliardi e di lire 30 miliardi, per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre e successivi, così suddiviso:

(in miliardi di lire)

Regioni	Contributo			Totali
	1980	1981	1982	
Umbria	50	100	50	200
Marche	5	25	15	45
Lazio	5	15	10	30
Totali	60	140	75	275

CAPITOLO 8798 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	275
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	60
b) Impegni assunti	60
c) Pagamenti eseguiti	60
d) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	140
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 3 APRILE 1980, n. 116
=====

Ulteriori interventi per la ricostruzione e il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

L'art. 1 della legge n. 116 ha assegnato alla Regione Campania un contributo speciale di lire 190 miliardi, per il quadriennio 1980-83, di cui lire 30 miliardi per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962.

CAPITOLO 8805 - TESORO
=====

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	190
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	30
b) Impegni assunti	30
c) Pagamenti eseguiti	30
d) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	55
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGGE 3 APRILE 1980, n. 117

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del Febbraio 1971.

L'art. 1 della legge n. 117/80 ha concesso alla Regione Lazio un contributo speciale di lire 21 miliardi in ragione di lire 13 miliardi per l'anno 1980 e di lire 8 miliardi per l'anno 1981, per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell'evento sismico del 1971.

CAPITOLO 8804 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	21
B) SITUAZIONE AL 31 dicembre 1980:	
a) Iscrizione in bilancio	13
b) Impegni assunti	13
c) Pagamenti eseguiti	13
d) Residui	-
C) SITUAZIONE AL 31 agosto 1981:	
a) Iscrizione in bilancio	8
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti eseguiti	-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146 - ART. 29 E TAB. A LEGGE 23 APRILE 1981, n. 164

Programma straordinario interventi nel Mezzogiorno.

L'art. 29 della legge 24.4.1980, n. 146 ha previsto un programma straordinario di intervento nel Mezzogiorno per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi da approvare dal CIPE.

Il CIPE con delibera dell'8 agosto 1980 ha approvato il programma attribuendo alle Regioni l'importo complessivo di lire 502 miliardi e la tab. A della legge 23 aprile 1981, n. 164 ha ripartito l'intervento in questione come segue:

- Anno 1981	lire 350	miliardi
- " 1982	" 400	" "
- " 1983	" 500	" "
- " 1984	" 250	" "
	<u> </u>	
Totale	lire 1.500	<u> </u>

Detti importi annuali sono stati ripartiti proporzionalmente, in base alla delibera CIPE, come segue:

	ANAS	REGIONI	TOTALE
- Anno 1981	232,867	117,133	350,000
- " 1982	266,133	133,867	400,000
- " 1983	332,667	167,333	500,000
- " 1984	166,333	83,667	250,000
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
TOTALI (miliardi)	<u>998,000</u>	<u>502,000</u>	<u>1.500,000</u>

CAPITOLO 8790 - TESORO (dal 1981)

(in miliardi)

A) STANZIAMENTO COMPLESSIVO	502
B) SITUAZIONE AL 31.8.1981:	
a) Iscrizione in bilancio	117,133
b) Impegni assunti	-
c) Pagamenti	-

PAGINA BIANCA